

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 15 Marzo 1990

N. 1166 Reg. deliberazioni

OGGETTO: L.R. "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia"

L'anno millenovecento novanta il giorno quindici del mese di marzo
alle ore 11,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - Prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) LIA Cesare	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) LIUZZI Francesco	h	
3) ANNESE Mario	h		28) MANSUETO Nicola	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) MARIELLA Vito	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARINELLI Fernando	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARROCCOLI Tommaso	h	h
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BIANCO Stefano	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELLO Giovanni	h	h
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	h
12) CAVALLO Antonio		h	37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CIANNAMEA Leonardo	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h	h	39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo	h		40) PIZZICOLI Michele	h	
16) CROCCO Antonio	h		41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) DI CAGNO Nicola	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI GIOIA Pasquale	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DIRODI Nicola	h		45) SELLERI Gilberto	h	
21) FAZIO Lorenzo	h		46) SIMONE Mauro	h	h
22) FESTINANTE Luigi	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FORTUNATO Loris		h	48) TARRICONE Luigi	h	
24) GODELLI Silvia	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) IAFRATE Zenone	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che diciottesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate particolari della Regione Puglia".

Dà la parola al Cons. Ciannamea, il quale svolge la relazione per la II Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETRIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.8.79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 1 della L.R. 30.8.79, n. 61, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia.

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla L.R. 30.8.79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera."

(approvato all'unanimità)

Art. 2

L'art. 2 della L.R. 30.8.79, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Nucleo Guardie Giurate Particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.

L'attività si esplica garantendo i seguenti servizi:

- a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;
- b) vigilanza all'interno degli uffici regionali;
- c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal Regolamento;
- d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art. 1 l'esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente."

(approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

L'art. 3 della L.R. 30.8.79, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari è di 120 unità, così suddivise per ogni Sezione:

SEZIONE DI BARI	n. 60 unità
SEZIONE DI BRINDISI	n. 12 unità
SEZIONE DI FOGGIA	n. 16 unità
SEZIONE DI LECCE	n. 18 unità
SEZIONE DI TARANTO	n. 14 unità

La responsabilità del Nucleo è affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni Sezione provinciale è inserita nell'Ufficio Provinciale Economato e costituisce unità organizzativa complessa nell'ambito del Nucleo. La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f., che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici".

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 4

L'art. 4 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato.

(approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 5

Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla L.R. 17.7.79, n. 43.

E' fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del Nucleo.

Il personale da assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
- d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo".

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 6

L'art. 6 della L.R. 30.8.1979, n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

Consiglio Regionale della Puglia

"Le Guardie Giurate Particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla L.R. 9.5.84, n. 26.

Il personale assunto con la L.R. 30.8.1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, fatta eccezione per il limite di età, può chiedere l'inserimento nel Nucleo e l'attribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine, gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli Agenti di Custodia e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi ha una maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione, la Giunta regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale.^b

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 7

Il personale destinato al Nucleo Guardie Giurate Particolari frequenta apposito corso di formazione predisposto dalla Giunta regionale, che può avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta regionale, inoltre, è impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente al Nucleo.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 8

La Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l'eventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione organica dalla presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure di cui alla presente legge.

Consiglio Regionale della Puglia

Eventuali nuove assunzioni da effettuare in base alla vigente normativa possono aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 1991.

(approvato all'unanimità)

Art. 9

Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrati nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30.8.79, n. 61, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 6.

Il reinquadramento ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo compete, dalla data di effettiva presa di servizio, l'indennità di cui alla lettera i), primo comma, dell'art. 30 della L.R. 9 maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell'art. 33 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale, dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell'organico previsto dalla L.R. 30.8.79, n. 61. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio, nucleo familiare ed età.

Il personale escluso dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

Art. 10

La Giunta regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)